

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

Ripartizione II  
Enti locali, previdenza  
e competenze ordinamentali



Autonome Region Trentino-Südtirol

Abteilung II  
Örtliche Körperschaften, Vorsorge  
und Ordnungsbefugnisse

38122 TRENTO  
Via Gazzoletti, 2 – Tel. 0461 201308 – Fax 0461 201312  
e-mail: ripaist@regione.taa.it  
pec: ripaist@pec.regione.taa.it

EL

PF

Ig

OGGETTO: Legge regionale 8 agosto 2018, n. 6.  
Norme di interesse degli enti locali.

**CIRCOLARE N. 3/EL/2018**

Ai Comuni della regione autonoma  
Trentino-Alto Adige

Alla Provincia autonoma di Trento  
Servizio Autonomie locali

Alla Provincia autonoma di Bolzano  
Ripartizione 7 – Enti locali

Al Consorzio dei comuni trentini

Al Consorzio dei comuni della  
provincia di Bolzano

Alle Comunità  
della provincia autonoma di Trento

Alle Comunità comprensoriali  
della provincia autonoma di Bolzano

Ai Consorzi dei comuni B I M  
della regione Trentino-Alto Adige

Sul numero straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 32 – serie generale – del 9 agosto 2018 (allegato alla presente) è stata pubblicata la legge regionale 8 agosto 2018, n. 6, recante *“Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2018-2020”*.

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e reca - agli articoli 1 (*Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 recante “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”*) e 2 (*Organizzazione del corso abilitante alle funzioni di segretario comunale in forma sperimentale*) – disposizioni di particolare interesse per gli enti locali.

L'articolo 1 della LR n. 6 del 2018 modifica in più punti il Codice degli enti locali (CEL) recentemente approvato con LR n. 2 del 2018.

La necessità di intervenire - a soli tre mesi dalla sua approvazione - sul CEL deriva in parte proprio dal particolare *iter* legislativo previsto dagli articoli 93-*bis* – 93-*quater* del Regolamento interno del Consiglio regionale per l'approvazione dei testi unici regionali. L'*iter* legislativo "semplificato", se da un lato ha consentito un più sollecito esame da parte del Consiglio regionale, dall'altro ha precluso qualsiasi innovazione sostanziale rispetto alle leggi raccolte, coordinate e abrogate dal Codice.

Per altro verso, qualche modifica (e abrogazione) di articoli del CEL consegue all'impegno ad accogliere talune segnalazioni di probabile illegittimità costituzionale da parte del Ministero dell'Interno, del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze in sede di esame della LR n. 2 del 2018 ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione. Considerata la secondaria importanza delle disposizioni regionali oggetto delle segnalazioni (che avrebbero portato ad altrettante impugnazioni da parte del Governo), la Giunta regionale ha ritenuto di evitare il contenzioso avanti la Corte costituzionale impegnandosi a proporre al Consiglio regionale di modificare (o abrogare) talune disposizioni del Codice.

### **Norma sulla rappresentanza in giudizio delle frazioni comunali nei casi di conflitti di interessi patrimoniali con il comune o altra frazione. Abrogazione**

L'articolo 32 del CEL disciplina i casi di conflitto di interessi concernenti il patrimonio di una frazione con quelli del comune o di altra frazione. Si tratta di una norma tra le più vetuste del CEL, a suo tempo introdotta nell'ordinamento degli enti locali dall'articolo 80 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29. In particolare il comma 2 – ora abrogato – stabiliva che ai cittadini scelti dagli elettori della frazione per l'amministrazione dell'oggetto in controversia spettasse anche la rappresentanza in giudizio della frazione stessa, qualora essa avesse dovuto far valere o sostenere un'azione contro il comune o contro altra frazione del medesimo.

Il Ministero della Giustizia riteneva costituzionalmente illegittimo il conferimento della rappresentanza processuale ad opera di una norma di legge regionale.

La lettera a) dell'articolo 1 della LR n. 6 del 2018 ne ha disposto l'abrogazione.

Dal momento che il comma 1 dell'articolo 32 del CEL dispone che i cittadini scelti dagli elettori della frazione per l'amministrazione dell'oggetto della controversia con il comune (o con altra frazione) hanno "*le facoltà del consiglio e della giunta*" per la gestione della controversia e non essendo prevista l'elezione di un *primus inter pares* all'interno dei 3 (o 5) rappresentanti della frazione, si ritiene che l'abrogazione del comma 2 non produrrà alcuna conseguenza sul piano pratico: la rappresentanza in giudizio della frazione spetterà comunque ai 3 (o 5) cittadini/rappresentanti della frazione scelti dagli elettori della frazione stessa secondo le modalità stabilite dal comma 1 dell'articolo 32.

Si tratta in ogni caso di norma che ha trovato applicazione in casi estremamente rari.

### **Norma di chiusura in materia di ordinamento del personale comunale**

L'articolo 88 ("*Fonti*") del CEL disciplina le fonti normative in materia di (organizzazione degli uffici e) personale comunale.

Fatta salva la disciplina civilistica sul rapporto di lavoro subordinato (capo I, titolo II, del libro V c.c.) nonché specifiche norme regionali che contengano rinvii ad altre fonti per singole materie, mancava tuttavia una norma di chiusura nel caso in cui una fattispecie inerente l'ordinamento del personale dei comuni non fosse disciplinata da disposizioni di legge regionale, ovvero di regolamento regionale e comunale o, ancora, dai contratti collettivi provinciali di lavoro per quanto riguarda la determinazione dei diritti e degli obblighi pertinenti al rapporto di lavoro.

In tale ipotesi, la lettera b) dell'articolo 1 della LR n. 6 del 2018 aggiunge all'articolo 88 del CEL un nuovo comma 4-bis, che rinvia alle disposizioni in materia di ordinamento del personale della rispettiva provincia autonoma.

Si tratta di una disposizione destinata a trovare applicazione solo residuale e, verosimilmente, per fattispecie di minore importanza. Per come è stata formulata (ed emendata in Commissione legislativa e in Consiglio regionale) la norma di chiusura/ rinvio all'ordinamento del personale provinciale, rispetta pienamente la competenza legislativa regionale in materia di ordinamento del personale comunale, nonché la competenza attribuita agli stessi comuni dall'articolo 65 dello St. spec. (*"L'ordinamento del personale dei comuni è regolato dai comuni stessi, salva l'osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti da una legge regionale"*). Pur nel rispetto di tali limiti, si tratta tuttavia di una norma non priva di utilità per i casi di eventuali lacune che avrebbero comportato difficoltà ad individuare la fonte normativa applicabile.

Considerata l'omogeneità della disciplina contrattuale del personale degli enti locali e di quello della rispettiva provincia autonoma, il rinvio (residuale) alla disciplina provinciale è senz'altro più razionale di un eventuale rinvio all'ordinamento del personale dello Stato o degli enti locali delle regioni a statuto ordinario.

### **Deroga al limite massimo di 36 mesi di durata complessiva dei contratti a termine per il personale addetto agli asili nido e alle scuole materne**

La lettera c) dell'articolo 1 della LR n. 6 del 2018 modifica il comma 1 dell'articolo 92 (*"Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale"*) del CEL, rendendo possibile, a determinate condizioni (*"...al fine di consentire la costante erogazione del servizio socio-educativo, in presenza delle esigenze connesse al corretto funzionamento dello stesso e alla continuità educativa, ..."*) una deroga al limite massimo di 36 mesi di durata complessiva dei contratti a termine per la gestione delle sostituzioni del personale assistenziale, educativo e ausiliario degli asili nido e delle scuole materne .

Con tale integrazione si rende applicabile l'esclusione dal limite di durata dei contratti a termine prevista dall'articolo 29, comma 2, lettera c) dello stesso decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dall'articolo 36, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.. Il limite di 36 mesi aveva reso estremamente problematica la gestione degli asili nido e delle scuole materne, mettendo a rischio la stessa regolare erogazione del servizio socio-educativo in particolari situazioni, ad esempio nei casi in cui, oltre alla sostituzione di una o più dipendenti in congedo di maternità, si è presentata la necessità di sostituire una o più sostitute. In questo delicato settore il personale addetto appartiene infatti quasi esclusivamente al genere femminile. Ne consegue, rispetto alla generalità delle amministrazioni pubbliche locali, una maggiore incidenza del congedo per maternità.

La deroga introdotta dalla LR n. 6 del 2018 non potrà trovare applicazione se non nei casi e per il periodo necessario ad assicurare la continuità nell'erogazione del servizio socio educativo.

Le amministrazioni dovranno pertanto prestare particolare attenzione nel motivare la scelta di avvalersi della deroga, in relazione alla specifica situazione organizzativa verificatasi nel caso concreto.

### **Incarichi a personale comunale di collaudo tecnico-amministrativo di opere pubbliche comunali e dei rispettivi enti ed aziende strumentali**

La lettera d) dell'articolo 1 della LR n. 6 del 2018 aggiunge all'articolo 104 (*"Prestazioni lavorative"*) del CEL due nuovi commi.

La prima novella (comma 2-bis dell'articolo 104 CEL) riprende una disciplina già prevista dalla Provincia autonoma di Trento (con l'articolo 47-bis "Disposizioni in materia di incarichi" introdotto nella LP TN 3 aprile 1997, n. 7 dall'articolo 20, comma 1, della LP TN 29 ottobre 2010, n. 22 e da ultimo modificato dall'articolo 37, comma 1, della LP TN 3 agosto 2012, n. 18) per i propri dipendenti: rientra negli obblighi di servizio del personale comunale lo svolgimento di incarichi di collaudo tecnico-amministrativo di opere pubbliche comunali e dei rispettivi enti ed aziende strumentali. Gli incarichi possono essere attribuiti (ovviamente) a personale in possesso dei requisiti di legge. Inoltre, a garanzia dei principi di trasparenza e di rotazione degli incarichi, nonché della correttezza ed indipendenza di giudizio del personale incaricato, la giunta comunale dovrà (pre)determinare i criteri di affidamento.

La disciplina degli aspetti economici (compensi incentivanti) è demandata alla contrattazione collettiva di lavoro di livello provinciale, nel rispetto del riparto di competenza "per materia" tra legge e contratto collettivo.

La disposizione, inizialmente proposta per i soli comuni della provincia di Trento è stata poi estesa dal Consiglio regionale a tutti i comuni della regione, su richiesta del Consiglio dei Comuni della provincia di Bolzano.

**Solo per i Comuni della provincia di Trento: incarichi a personale comunale di amministratore, di revisore dei conti o componente di organi di controllo o vigilanza presso aziende, società ed enti strumentali dei rispettivi comuni**

La seconda novella (comma 2-ter dell'articolo 104 CEL) è ripresa anch'essa da un'analogia disciplina introdotta dalla Provincia autonoma di Trento (con il già citato articolo 47-bis della LP TN n. 7 del 1997 e s.m.) ma, a differenza del precedente comma 2-bis riguarda il personale dei soli comuni della provincia di Trento (il Consiglio dei Comuni della provincia di Bolzano ha espresso parere negativo sull'estensione della disciplina in questione agli enti locali di quella provincia).

Pur ribadendo che "*Rientra negli obblighi di servizio del personale in possesso dei necessari requisiti...*", a differenza degli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo, per gli incarichi di amministratore, revisore dei conti o componente di organi di controllo o vigilanza presso aziende, società ed enti strumentali dei rispettivi comuni è prevista la consultazione preventiva del personale interessato ("*L'incarico è disposto sentito il personale interessato...*").

Anche gli incarichi di amministratore o revisore dei conti o componente di organi di controllo o vigilanza possono essere attribuiti solo a personale comunale "... *in possesso dei necessari requisiti*".

Per quanto riguarda gli aspetti economico-retributivi, la norma regionale dispone che le indennità o i compensi comunque denominati siano versati al bilancio del comune. Indennità o compensi dovranno pertanto affluire al fondo per la retribuzione di posizione e risultato (se l'incarico è conferito a personale con qualifica di dirigente) o al fondo di produttività (per gli incarichi conferiti al restante personale), fatto salvo il rinvio alla contrattazione collettiva per la determinazione degli aspetti di competenza ("*... le relative indennità o compensi comunque denominati compresi gli oneri riflessi ..... sono corrisposti annualmente ai titolari degli incarichi secondo quanto disposto dalla contrattazione collettiva*").

Soltanto i rimborsi spese sono corrisposti direttamente dall'azienda, società o ente strumentale al personale comunale cui sia stato conferito l'incarico di amministratore / revisore dei conti / componente dell'organo di controllo o vigilanza.

## **Solo per i Comuni della provincia di Trento: disciplina dei compensi spettanti all'Avvocatura comunale**

La lettera e) dell'articolo 1 della LR n. 6 del 2018 introduce il nuovo articolo 134-*bis* ("Avvocatura comunale") nel CEL.

Anche tale disciplina è ripresa dall'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento (cfr. articolo 38-*ter* "Disposizioni particolari per il personale dell'avvocatura" introdotto nella LP TN n. 7 del 1997 dall'articolo 31, comma 1, della LP TN 3 aprile 2015, n. 7).

Riguarda i soli comuni della provincia di Trento e conferma la competenza della contrattazione collettiva provinciale a determinare la misura della specifica indennità omnicomprensiva (ovvero, per il personale con qualifica dirigenziale, la misura della retribuzione di posizione, tenuto conto dell'incarico di trattazione del contenzioso) spettante agli avvocati dipendenti dei comuni trentini, in luogo di quanto disposto dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114) che ha innovato la disciplina dei compensi spettanti agli avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

## **Abrogazione dell'articolo 103 ("Promessa solenne e giuramento") del CEL**

La disposizione risaliva all'epoca anteriore alla cosiddetta "privatizzazione" dei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni.

Il Ministero della Giustizia aveva segnalato la ritenuta illegittimità costituzionale della disposizione in oggetto.

Trattandosi di una norma incompatibile con la contrattualizzazione dell'impiego pubblico ed ormai caduta in desuetudine, il Consiglio regionale ne ha disposto l'abrogazione con la lettera f) dell'articolo 1 della LR n. 6 del 2018, accogliendo la proposta della Giunta regionale.

Si invitano pertanto le amministrazioni comunali a voler abrogare le corrispondenti disposizioni regolamentari (Regolamento organico del personale) che ancora prevedano la promessa solenne e il giuramento.

## **Modifica dell'articolo 146 ("Esame di abilitazione") del CEL**

La lettera g) dell'articolo 1 della LR n. 6 del 2018, modificando il comma 2 dell'articolo 146 ("Esame di abilitazione") del CEL, consente a chi abbia frequentato il corso abilitante alle funzioni di segretario comunale, ma non abbia sostenuto l'esame finale (o, pur avendolo sostenuto, non lo abbia superato) – anche in data anteriore all'entrata in vigore della LR n. 2 del 2018 - di sostenerlo (o "ripeterlo") in occasione di edizioni successive del corso abilitante.

Considerati i tempi, i costi e l'impegno organizzativo necessari a realizzare i corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale, la norma ha lo scopo di recuperare – offrendo ulteriori *chances* di abilitazione agli interessati – risorse umane per la cui formazione teorico-pratica le Province autonome e la Regione hanno investito ingenti risorse pubbliche.

## **Modifica dell'articolo 203 ("Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria") del CEL**

L'articolo 203 del CEL nella versione vigente fino al 9 agosto u.s. limitava il novero dei possibili affidatari del servizio di tesoreria comunale ai soli istituti bancari a ciò specificamente autorizzati.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ne aveva segnalato la probabile illegittimità costituzionale, per violazione del principio - di diritto interno ed europeo – di libera concorrenza.

La nuova formulazione introdotta dalla lettera h) dell'articolo 1 della LR n. 6 del 2018 estende la possibilità di affidare il servizio di tesoreria comunale a tutti i soggetti autorizzati dalla legge (ad esempio: "Poste italiane").

### **Pubblicazione di dati in materia elettorale**

La lettera i) dell'articolo 1 della LR n. 6 del 2018 opera l'ultima modifica al CEL, introducendo un nuovo articolo 299-bis ("*Pubblicazione di dati*") riguardante la pubblicazione sul sito internet della Regione dei dati relativi ai candidati nonché dei risultati delle elezioni amministrative.

Lo scopo della disposizione è evidente: assicurare una base ed una "copertura" normativa – come richiesto dal *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)* - alla pubblicazione on-line di dati personali dei candidati alle elezioni degli organi delle amministrazioni comunali, tanto nel corso del procedimento elettorale preparatorio che nel periodo successivo alle consultazioni elettorali (diffusione dei risultati elettorali).

### **Corso abilitante alle funzioni di segretario comunale organizzato in forma sperimentale dalla PAT in collaborazione con i comuni trentini**

L'articolo 2 della LR n. 6 del 2018 attribuisce alla Provincia autonoma di Trento la facoltà di organizzare, in collaborazione con i comuni della stessa provincia, una edizione sperimentale del corso abilitante alle funzioni di segretario comunale.

La disposizione non modifica le disposizioni del CEL (articoli da 143 a 148) che disciplinano in via ordinaria il corso abilitante alle funzioni di segretario comunale: l'estraneità al Codice sottolinea il carattere sperimentale ed *una tantum* dell'edizione del corso previsto dalla norma in questione.

Lo scopo dichiarato della norma è quello di rafforzare il carattere di alta formazione duale del corso abilitante alle funzioni di segretario comunale:

- in deroga all'articolazione ordinaria del corso, viene ridotto a 350 ore il numero minimo di ore di insegnamento teorico-pratico (mantenendo però la previsione relativa alla percentuale minima del 30 per cento di ore di insegnamento pratico sul totale);
- in luogo del periodo di esperimento pratico di tre mesi i partecipanti dovranno svolgere un periodo di lavoro a tempo determinato presso un comune.

La norma sottolinea il ruolo essenziale dei comuni nell'organizzazione e nell'espletamento del corso abilitante: la formazione teorica può essere assicurata dai comuni tramite il Consorzio dei comuni trentini che già prevede tra le proprie finalità statutarie la formazione e l'aggiornamento del personale comunale.

Il comma 2 dell'articolo 2 affida alla Provincia autonoma di Trento la definizione, con proprio provvedimento, delle linee guida per l'espletamento dell'attività di formazione. Spetta altresì alla Provincia l'approvazione del progetto presentato dal soggetto formatore (Consorzio dei comuni trentini).

Nell'insieme l'edizione sperimentale del corso abilitante mantiene inalterato il profilo di alta formazione di livello post-laurea e rafforza la caratteristica di "dualità" (il mero "esperimento pratico" diventa un vero e proprio periodo di lavoro a tempo determinato da svolgere presso un comune).

Il comma 3 introduce inoltre una modalità di copertura delle sedi segretarili di IV classe – diversa da quella ordinariamente stabilita dall'articolo 149 ("*Assunzione dei segretari comunali di quarta classe*") del Codice - attraverso una procedura concorsuale "unica" che la Provincia di Trento potrà indire su delega dei comuni interessati.

La graduatoria formata in esito al concorso indetto dalla Provincia è finalizzata:

- alla copertura delle sedi di IV classe vacanti alla data di approvazione del bando per il corso di abilitazione "sperimentale" o che si rendano successivamente vacanti fino al termine di scadenza della graduatoria del concorso stesso;
- all'attribuzione degli incarichi di reggenza o supplenza previsti dall'articolo 163 ("*Graduatoria degli incarichi di reggenza e di supplenza*") del Codice, secondo le modalità stabilite dalla Provincia e salva la disponibilità dei soggetti ivi collocati.

Pertanto, i comuni interessati (per la copertura di una sede segretariale di IV classe vacante alla data di approvazione del bando, o che si preveda si renderà vacante in momento successivo fino alla scadenza della graduatoria del concorso "unico provinciale") dovranno manifestare il proprio interesse e delegare la Provincia autonoma di Trento a indire il concorso, secondo le modalità che saranno meglio definite e tempestivamente comunicate ai comuni dalla stessa PAT.

Con i migliori saluti

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II  
dott.ssa Loretta Zanon

[firmata digitalmente]

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

PF

Allegati: c.s.